

Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.

AGGIORNAMENTO 28/03/2019 VER 1.6



Argomenti

- 1. La politica dell'Unione Europea.
- 2. D.P.R. 146/2018: soggetti coinvolti
- 3. Il registro nazionale telematico delle persone e delle imprese certificate
- 4. Certificazione
- 5. Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
 - Comunicazione dati di vendita
 - II. Comunicazione dati sulla manutenzione
- 6. Ruolo degli operatori

Riduzione emissioni

I paesi sviluppati devono ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.

La Commissione europea ha adottato una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Rispetto al 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO2, compresi i gas fluorurati ed escluse le emissioni provenienti dall'agricoltura, del 60-61 % entro il 2030.

Gas Fluorurati

I gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF6) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni.

I gas fluorurati non contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono, e il loro utilizzo è sicuro, per il basso livello di tossicità e infiammabilità.

La maggior parte di essi però presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP) fino a 23 mila volte superiore a quella della CO2.

Gli F-gas rappresentano il 2% delle emissioni complessive di gas ad effetto serra della UE ma dal 1990 sono cresciuti del 60%.


Regolamento 517/2014

L'obiettivo è ridurre le emissioni di FGAS al fine di raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione.

- —Obbligo periodico di controllo delle perdite e installazione di sistemi di rilevamento delle perdite
- —Obbligo di recupero di gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
- —Restrizioni all'immissione in commercio di gas e di apparecchiature che li contengono
- —Controllo dell'uso di taluni gas
- —Etichettatura di prodotti ed apparecchiature prima dell'immissione in commercio
- —Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio mediante un sistema di quote
- —Programmi di formazione e qualificazione per personale che opera su apparecchiature contenenti gas
- -Monitoraggio e tracciatura delle fasi di produzione, importazione, distribuzione, utilizzo di gas.

L'attesa è che la nuova regolamentazione tagli le emissioni di FGAS dell'Unione Europea di 2/3 entro il 2030





Percorso





D.P.R. 146/2018

SOGGETTI COINVOLTI

29 gennaio Approvazione Regolamenti Tecnici di 24 gennaio certificazione Entrata in vigore del D.P.R. 9 gennaio: Pubblicazione in G.U. del

Dal 25 luglio

Iscrizione al Registro dei rivenditori e Comunicazione dati di vendita FGAS e apparecchiature

Dal 25 settembre:

Comunicazione dati su interventi di installazione, manutenzione ecc.

Decadenza dal registro per iscritti non certificati

D.P.R.

Tempistica



Ruoli e organismi competenti


Articoli	Contenuto
Ministero Ambiente	Autorità competente, approva gli schemi di accreditamento, designa gli organismi, istituisce il Registro telematico e la Banca Dati, svolge l'attività di vigilanza (D.lgs. 26/2013),
Organismo nazionale di accreditamento (Accredia)	Propone gli schemi di accreditamento, rilascia gli accreditamenti agli organismi
Organismi di certificazione	Sono designati dal Ministero dell'Ambiente e iscritti al Registro, rilasciano i certificati a persone e imprese, svolgono le verifiche annuali per il loro mantenimento, e sospendono e revocano certificati sulla base degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'Ambiente, possono provvedere anche all'organizzazione di prove d'esame o delegarle ad organismi terzi
Organismi di attestazione	Organizzano i corsi al termine dei quali trasmettono agli organismi di valutazione della conformità l'elenco delle persone che hanno ottenuto l'attestato
ISPRA	Supporta il Ministero , elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.
Camere di commercio	Gestiscono il Registro telematico e la Banca Dati

Definizioni

Attività	Descrizione
<u>Installazione</u>	Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
Manutenzione o assistenza	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<u>Recupero</u>	Raccolta e stoccaggio di FGAS provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature
<u>Riparazione</u>	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<u>Smantellamento</u>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

	Persone	Imprese	Imprese
Attività	 Installazione; riparazione, manutenzione o assistenza; Recupero Smantellamento Controllo delle perdite (per le apparecchiature con quantità di CO2 => 5 ton o 10 se ermeticamente sigillate) 	 Installazione; Riparazione, manutenzione, assistenza; Smantellamento 	 Installazione; Riparazione, manutenzione, assistenza; Smantellamento
Apparecchiature	Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse; Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.	Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse	Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
Obblighi	 Iscrizione al Registro Ottenimento di un certificato Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione) 	 Iscrizione al Registro Ottenimento di un certificato Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite 	Iscrizione al Registro

Refrigerazione Regolamento 2067/2015 (ex. 303/2008)



	 assistenza; Controllo delle perdite Recupero Smantellamento 	 Riparazione, manutenzione, assistenza; Smantellamento
Apparecchiature	Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra	Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Obblighi	Iscrizione al RegistroOttenimento di un certificato	Iscrizione al RegistroOttenimento di un certificato

Installazione:

Comunicazione dati attività di installazione,

manutenzione, smantellamento, controllo perdite

Antincendio

Persone

Installazione: riparazione, manutenzione o

Comunicazione dati attività di installazione,

manutenzione, smantellamento, controllo

perdite (se operano per enti/imprese non

soggette ad obbligo di certificazione)

Attività

Regolamento 304/2008


	Persone	Imprese
Attività	 installazione; riparazione, manutenzione o assistenza; smantellamento; recupero. 	installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione
Apparecchiature	Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra	Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Obblighi	 Iscrizione al Registro Ottenimento di un certificato Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non 	Iscrizione al Registro

Le imprese che non svolgono l'attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza o disattivazione (ma operano sulle proprie apparecchiature), non hanno obbligo di iscrizione. Ma, in quanto operatori, devono avvalersi di imprese certificate o, se svolgono autonomamente l'attività, di personale certificato.

Commutatori elettrici

Regolamento 2066/2015 (ex regolamento 306/2008)

soggette ad obbligo di certificazione)



Attività	Recupero di FGAS	Recupero di FGAS
Apparecchiature	Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE (Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; Veicoli destinati al trasporto di merci)	
Obblighi	Iscrizione al RegistroOttenimento di un attestato	Iscrizione al Registro

Impianti di condizionamento su veicoli

Regolamento 307/2008



Persone

	Imprese
Attività	Fornitura di prodotti a utilizzatori finali
Apparecchiature	 Gas Fluorurati Apparecchiature_non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati
Obblighi	 Iscrizione al Registro Comunicazione dati di vendita

Venditori

Previsto dal Regolamento 517/2014

	Persone	Imprese
Obblighi	Iscrizione al RegistroOttenimento di un certificato	 Iscrizione al Registro
Apparecchiature	Apparecchiature fisse che li contengono	Apparecchiature fisse che li contengono

apparecchiature

recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra

controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle

Apparecchiature	apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra	apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra
Obblighi	 Iscrizione al Registro 	■ Iscrizione al Registro

Solventi, Cicli rankine

apparecchiature

Regolamento 305/2008 e Regolamento 517/2014



Persone

Attività

Attività

recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra

controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle



Registro FGAS

ISCRIZIONE E CONSULTAZIONE

Registro telematico

Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati, gli organismi di valutazione, le persone e le imprese, devono **iscriversi**, per via telematica **al Registro telematico nazionale**.

L'iscrizione deve essere fatta **prima di richiedere la certificazione o** l'attestazione.

Registro telematico www.fgas.it

Gas Fluorurati ad effetto serra Registro Nazionale





Home

Scrivanie Telematiche

Persone ed Imprese

Organismi

Registro

Consultazione

CCIAA e Versamenti

Informazioni utili


Help

Verifica Compatibilità

Informazioni Versione

Area Riservata Enti

Accesso



incrizione delle impesse al registro FOAS

Iscrizione Imprese



Iscrizione Persone



Gas Fluorurati - Registro Nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l'obiettivo di:

- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L'articolo 15 del D.P.R conferma l'obbligo di iscrizione al **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese** certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- a. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
- b. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Scrivania per l'iscrizione telematica Per persone ed imprese

Cosa serve per iscriversi

Per iscriversi è necessario disporre di firma digitale o SPID intestato a

- Legale rappresentante (nel caso di impresa)
- —Persona che si iscrive

Oppure ad un <u>soggetto terzo delegato</u>: in questo caso è necessario allegare delega e documento di identità del delegante.

Al momento dell'iscrizione vanno versati diritti di segreteria e imposta di bollo.

I diritti di segreteria per l'iscrizione sono pari a 13 € per le persone e 21 € per le imprese, per la variazione a 9 € e per la richiesta di copia dell'attestato 5 €.

L'imposta di bollo è pari a 16 €.

Le pratiche di cancellazione e aggiornamento anagrafica non hanno costi.

Il pagamento può essere fatto con carta di credito.

Iscriversi adesso

Devono iscriversi:

- -Imprese e persone che cominciano a svolgere le attività previste dal D.P.R.
- –Imprese e persone che operavano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri o su commutatori elettrici o che svolgevano esclusivamente attività di smantellamento e quindi non rientravano nell'ambito di applicazione.

Devono variare la propria iscrizione al Registro:

-Imprese iscritte che svolgevano attività su apparecchiature fisse di refrigerazione: se vogliono operare anche su celle frigorifere di rimorchi e autocarri

Non devono fare **nulla**:

-Tutte le altre persone ed imprese già iscritte al registro



Iscrizione: transitorio persone

Per le persone già iscritte per i regolamenti 303 e 305 le iscrizioni sono state convertite ai nuovi regolamenti "completi" $(303 \rightarrow 2067 \text{ comprensivo delle attività su celle frigorifero e rimorchi e <math>305 \rightarrow 2066 \text{ comprensivo delle attività di installazione, recupero e manutenzione): in questo modo le persone non dovranno effettuare alcuna pratica al registro.$

Iscrizione: transitorio imprese

Per quanto riguarda la refrigerazione le iscrizioni delle imprese vengono convertite d'ufficio al nuovo regolamento "limitato" (303 \rightarrow 2067/2015).

Se le imprese sono interessate ad operare sulle celle frigorifero presenteranno una pratica di variazione (aggiungendo la specifica categoria (2067/celle) ma non dovranno ottenere un certificato.

Registro telematico: quali pratiche

Pratica	A chi serve	Per
<u>Iscrizione</u>	Persona, Impresa, Organismo di certificazione	Iscriversi al Registro telematico nazionale
<u>Variazione</u>	Persona, Impresa, Organismo di certificazione	Modificare la propria posizione (modificare attività, categoria)
Aggiornamento anagrafica	Persona, Impresa, Organismo di certificazione	Aggiornare la ragione sociale, l'indirizzo, il referente.
Riconoscimento certificato estero	Persona, Impresa che ha ottenuto il certificato in altro stato membro	Richiedere il riconoscimento del certificato
Richiesta deroga	Persona in possesso dei requisiti	Richiedere una deroga all'obbligo di certificazione di uno o due anni
Richiesta esenzione	Persona in possesso dei requisiti	Richiedere una esenzione dall'obbligo di certificazione
<u>Cancellazione</u>	Persona, Impresa iscritte al registro	Richiedere la cancellazione dal registro
Richiesta copia attestato iscrizione	Persona, Impresa iscritte al registro	Richiedere copia dell'attestato di iscrizione

Registro telematico: guida all'iscrizione

Per sapere come presentare una pratica: https://www.fgas.it





https://www.fgas.it

Registro telematico: consultazione

Per conoscere gli organismi di certificazione accreditati e per scegliere le imprese in possesso dei requisiti per svolgere l'attività: https://www.fgas.it/Ricerca



303/2008		304/2008		305/2008	306/2008	307/2008
Iscritte	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Iscritte	Iscritte
53.702	26.135	6.641	295	1.582	1.843	39.450

Persone

303/2008		304/2008 305/20		2008	306/2008		307/2008		
Iscritte	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Con attestato
87.852	63.841	10.138	965	3.768	1.404	2.458	0	50.572	41.333

Il Registro al 9/1/2019





Certificazione

CERTIFICATI PER PERSONE E IMPRESE

Chi rilascia i certificati e gli attestati

I certificati e gli attestati vengono rilasciati da organismi di certificazione e di attestazione accreditati.

L'elenco degli organismi è disponibile sul sito del Registro

Gli organismi operano secondo schemi di accreditamento predisposti da Accredia (ente unico di certificazione) e approvati dal Ministero dell'Ambiente.

Il 29 gennaio 2019, il Ministero dell'Ambiente ha approvato i nuovi schemi di accreditamento.

Persone ed imprese certificate: transitorio

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

I certificati rilasciati alle **persone fisiche e alle imprese** ai sensi del regolamento (CE) n. **303/2008 restano** validi sino alla scadenza per le attività svolte su apparecchiature fisse .

I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza solo per la specifica attività.

Estensione dei certificati persone

Le persone che svolgono

- •attività di installazione, riparazione, manutenzione e assistenza su celle frigorifero di rimorchi e camion frigorifero
- •attività di installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici Devono, dal 24 gennaio, essere in possesso di certificato per poter operare.
- •Se certificati devono chiedere all'organismo l'estensione del loro certificato

Estensione dei certificati imprese

Le imprese che svolgono

•attività di installazione, riparazione, manutenzione e assistenza su celle frigorifero di rimorchi e camion frigorifero

Non devono essere in possesso di certificato per poter operare.

•Se certificati devono presentare una pratica di variazione al Registro per aggiungere la nuova attività

Rilascio del certificato

Persone ed imprese devono

- -presentare una richiesta di certificazione ed attestazione agli organismi dopo essersi iscritte al Registro. L'iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati.
- -ottenere il certificato o l'attestato entro 8 mesi dall'iscrizione al Registro oppure, se già iscritte, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018.

In caso di mancato rispetto di tale limite **decade**, previa notifica, **l'iscrizione** dal Registro.

Chi deve certificarsi subito

Devono ottenere il **certificato entro 8 mesi**:

- -Imprese e persone soggette all'obbligo e già iscritte ma che non hanno mai ottenuto il certificato.
- Persone che operavano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri o su commutatori elettrici o che svolgevano esclusivamente attività di smantellamento e quindi non rientravano nell'ambito di applicazione.

Devono estendere il certificato:

-Persone in possesso di certificato per operare su apparecchiature fisse di refrigerazione, se vogliono operare anche su celle frigorifere di rimorchi e autocarri

Non devono fare nulla:

-Tutte le altre persone ed imprese già certificate: gli organismi, alla prima sorveglianza utile, aggiorneranno il campo di applicazione del certificato dandone comunicazione alla persona fisica certificata



Le persone che fanno attività di	Con riferimento a
 Installazione; Riparazione, manutenzione o assistenza; Smantellamento. Controllo delle perdite da apparecchiature Recupero 	 Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti FGAS Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, Apparecchiature di protezione antincendio che contengono FGAS
 Installazione; Riparazione, manutenzione o assistenza; Smantellamento; Recupero. 	Commutatori elettrici contenenti FGAS
Recupero di solventi a base di FGAS	Apparecchiature fisse che li contengono

Quali persone devono certificarsi



Certificati persone: rilascio e rinnovo

I certificati vengono rilasciati alle persone a seguito del superamento di un esame costituito da una prova teorica e una prova pratica, il cui contenuto è indicato negli allegati ai Regolamenti 2015/2067, 304/2008, 2015/2066 e le cui modalità di svolgimento sono definite dagli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'Ambiente.

I certificati hanno una durata di 10 anni

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame.



Certificati persone: sorveglianza

Nell'arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale e sono esclusivamente documentali.

La persona dovrà trasmettere un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 nel quale sia dimostrato che ha svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, l'organismo manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;

Le imprese che fanno attività di	Con riferimento a			
	apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra			
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento	apparecchiature di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra			

Quali imprese devono certificarsi



Certificati imprese: rilascio e rinnovo

Il certificato viene rilasciato a seguito di verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa. Per ottenere il certificato, che vale 5 anni, le imprese devono disporre di procedure e istruzioni atte a dimostrare il rispetto di una serie di requisiti quali:

- –Impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto: ogni € 200.000 di fatturato specifico (escluso acquisto e vendita di apparecchiature e materiali) ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata;
- —il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Certificati imprese: sorveglianza

Nell'arco dei 5 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale e sono documentali.

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

L'impresa deve comunicare all'organismo ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di altre variazioni che mutano le condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

Certificazione impresa individuale

Gli organismi possono rilasciare certificazioni alle "Imprese individuali": nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che: persona e impresa siano iscritte al registro telematico nazionale; l'impresa sia iscritta al registro imprese come impresa individuale; il fatturato specifico sia inferiore ai 200.000 € e il titolare dichiari di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega.

Programmazione verifiche

60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, l'organismo trasmette un sollecito al soggetto certificato richiedendo l'invio della documentazione prevista.

30 giorni prima della scadenza il soggetto certificato trasmette la documentazione prevista.

10 giorni dopo la scadenza, in assenza parziale o totale della documentazione prevista l'organismo sospenderà la certificazione.

180 giorni dopo la scadenza, in assenza parziale o totale della documentazione prevista l'organismo revoca la certificazione.

Registro imprese

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente ai Reg. CE n. 303 e CE n. 304

fonte Ministero dell'Ambiente

Iscrizione nel registro di VENEZIA

Data iscrizione: 25/02/2013

Numero certificato:303I-1808010

Attivita':ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 2, PARAGR. 2, REG. (CE) N. 303/2008

Data emissione: 21/08/2018 Data scadenza: 20/08/2023

Stato: Valido

Le persone che fanno attività di	Con riferimento a		
recupero di gas fluorurati ad effetto serra	impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della <u>direttiva 2006/40/CE</u>		

Quali persone devono ottenere l'attestato?



Attestati per le persone

L'attestato viene rilasciato da organismo di attestazione accreditato alle persone fisiche che hanno completato completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008.

L'attestato non ha scadenza.



Comunicazione dati sulle vendite

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

Reg. 517/2014: Vendite Gas

Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente **venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati** o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono **registri** contenenti informazioni pertinenti relative agli **acquirenti** di gas fluorurati a effetto serra. [Regolamento 517 artt. 11 e 6]

Reg. 517/2014: Vendite apparecchiature

Le apparecchiature

- a) non ermeticamente sigillate (solidamente fissate con connessione permanente)
- b) contenenti gas fluorurati a effetto serra

sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che **l'installazione** è effettuata da **un'impresa certificata**. [Regolamento 517 art. 11]

L'obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di FGAS.

A partire da

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e, all'articolo 16, stabilisce coloro che le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature che li contengono comunicano alla Banca Dati dei gas e delle apparecchiature i dati di vendita a decorrere dal 24 luglio, 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

La Banca Dati verrà avviata anticipatamente per consentire l'iscrizione e la predisposizione di procedure e strumenti.

Fino alla data del 24 luglio avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta di un adempimento previsto dal Regolamento europeo). Dalla data del 25 luglio invece avrà valore legale la nuova banca dati.

DPR 146 - Venditori di FGAS

Le imprese che forniscono

-gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato.

Non rientrano nell'obbligo coloro che vendono FGAS per utilizzi diversi da quelli indicati o che vendono ai distributori.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiarito con nota pubblicata in data 10/12/2014 sul proprio sito (http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-5172014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra) che "l'articolo 11(4) si applica sia alle persone che alle imprese per le quali è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell'articolo 10 e che «per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente»

DPR 146 - Venditori di apparecchiature

Le imprese che forniscono

-apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a :

- I. Utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate).
- II. Installatori (che indicano l'utilizzatore finale).

Laddove il venditore coincide con l'installatore la comunicazione viene effettuata dall'installatore.

Quando e come

- -Via telematica tramite la Banca Dati, con inserimento manuale oppure trasferimento massivo mediante file di formato standard.
- -La verifica del possesso dei requisiti da parte dell'acquirente va effettuata al momento in cui il prodotto viene consegnato all'acquirente (che, in assenza di requisiti, non può acquistare il prodotto).
- La comunicazione va effettuata al momento della vendita.

Che cosa

Gas

- a) numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati vendute.

Apparecchiature precaricate

- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell'acquirente;
- d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata

DPR 146 – iscrizione venditori al registro

- Le imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, si iscrivono al Registro prima di comunicare i dati di vendita: è prevista l'acquisizione dati impresa e unità locale da registro imprese e verifica identità utente tramite la firma digitale /SPID.
- -Richiesta presentazione delega laddove l'utente è diverso dal titolare della pratica o dal legale rappresentante dell'impresa.
- –Pagamenti telematici diritti di segreteria e bolli (pari a 21,00 € per impresa).

Caratteristiche del sistema

- -Verifica identità utente tramite la firma digitale o SPID.
- -Acquisizione dati dal Registro imprese (per le imprese e per i punti vendita).
- Iscrizione con firma digitale e inserimento elenco unità locali abilitate ad operare con credenziali
- -Verifica validità certificati e attestati con il Registro FGAS.
- -Gestione magazzino prodotti e clienti (con possibilità di indicare matricola e altri elementi descrittivi e autoalimentazione)
- -Caricamento massivo con tracciati standard
- -Calcolo automatico del GWP e del CO2
- -Possibilità di ottenere liste ed elenchi di riscontro sulle attività svolte, e sulle anomalie rilevate.



Comunicazione dati sugli interventi

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

Regolamento 517

Secondo l'Articolo 6 del Regolamento 517/2014 gli operatori istituiscono e tengono, per le apparecchiature indicate, registri in cui sono specificate una serie di informazioni:

I dati possono essere conservati:

- -in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri oppure:
- -dagli operatori o dalle imprese per loro conto

A partire da

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati che, come chiarito all'articolo 16, diventerà operativa (per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi) decorsi 8 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 25 settembre 2019.

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati da parte dei soggetti certificati, ciascuno per la parte di sua competenza.

Chi

- Imprese certificate che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento
- -Persona fisica certificata, se l'impresa non è obbligata :
 - Caso 1: Enti ed imprese che si configurano come operatori (proprietari delle apparecchiature)
 e si avvalgono di personale interno per le attività.
 - -Caso 2: Imprese che svolgono attività nel campo dei commutatori o delle celle frigorifere di camion e rimorchi e non sono soggette a certificazione.
- –Imprese e persone non in possesso di certificato valido non potranno comunicare i dati.

Su quali apparecchiature

Le apparecchiature sono definite dall'articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;

Il Regolamento elenca i FGAS nell'ambito di applicazione cui si aggiungono le loro miscele.

La soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite. (chiarimento sul sito del Ministero Ambiente 31/1/2019)



Quando e come


La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro **30** giorni:

- A. dall'installazione delle apparecchiature;
- B. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- C. Dallo smantellamento delle apparecchiature.

Che cosa

- -data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell'intervento;
- –fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- –luogo di installazione/smantellamento;
- –anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- -codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura, rilasciato dal sistema al primo intervento;
- -quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- -nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- -dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
- -quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.





Caratteristiche del sistema

- Accesso al portale con firma digitale, SPID o altre procedure semplificate.
- -Integrazione con Registro FGAS (dati anagrafici, attività certificate e scadenza).
- -Inserimento e trasmissione dei dati con procedure guidate e anche attraverso interoperabilità.
- -Gestione di un libretto virtuale, con anagrafica apparecchiature e operatori e diario interventi.
- -Personalizzazione della procedura di inserimento per semplificare le operazioni.
- –Versamento dei diritti annuali dovuti, che sono pari a 21 € per le imprese e 13 € per le persone.
- -Possibilità di ottenere liste ed elenchi di riscontro sulle attività svolte, e sulle anomalie rilevate.

Libretto elettronico apparecchiatura

Id app. Banca Dati: A12552350

Operatore:

Matricola: 5691142

Data installazione: 03/01/2018

Tipo: Apparecchiatura fissa di condizionamento d'aria

Indirizzo: via Lagrange, 114 Milano (MI)

FGas presenti


Tipo gas: R-23 Trifluorometano

Quantità in kg: 3

Q.tă în t di CO2 equivalente: 0.37

Manutentore		Esito	Tipo intervento	Data attivită	4	Dettaglio
MASSIMO ROSSI -			Ð	05/06/2018		
MASSIMO ROSSI -			1	01/06/2018		■
MASSIMO ROSSI -		-	20	22/05/2018		
MASSIMO ROSSI -		1	€6	14/05/2018		
GIOVANNI FERRARI -			1	02/05/2018		=
GIOVANNI FERRARI -	1	×	2	01/05/2018		=
GIOVANNI FERRARI -			*	25/04/2018		這

SCARICA LIBRETTO



Tracciabilità

- –I venditori di FGAS devono comunicare alla Banca Dati
 - —le quantità di FGAS vendute e le persone e imprese certificate che hanno acquistato
- le apparecchiature non ermeticamente sigillate vendute e gli acquirenti.
- —Persone ed imprese che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione devono comunicare alla Banca Dati
 - Le apparecchiature installate
 - Gli interventi svolti indicando le quantità di gas aggiunte.
- -Gli operatori (proprietari) tengono il registro attraverso la Banca Dati nella quale i soggetti certificati hanno inserito i dati.



Operatori

CONSULTAZIONE DATI SUGLI INTERVENTI

Chi sono gli operatori

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Utilizzo personale certificato

L'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti FGas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi.

Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli FGas in esse contenute, gli operatori hanno l'obbligo di:

- ➤ Rivolgersi a persone o imprese certificate: l'elenco è disponibile sul sito www.fgas.it oppure
- >Utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato

Controllo delle perdite

SU QUALI APPARECCHIATURE

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;
- g) cicli Rankine a fluido organico.

CON CHE TEMPISTICHE

Contenuto	Frequenza
Tra 5 e 50 ton di CO2 equivalente (10 se ermeticamente sigillate)	12 mesi 24 mesi con sistema rilevamento perdite
Tra 50 e 500 ton di CO2 equivalente	6 mesi 12 mesi con sistema rilevamento perdite
> 500 ton di CO2 equivalente	3 mesi 6 mesi con sistema rilevamento perdite



Tenuta del registro

Fino alla data del 24 settembre avrà valore legale il registro cartaceo (che dovrà essere conservato per 5 anni)

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione che installatori e manutentori trasmetteranno alla Banca dati dalla quale l'operatore potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Comunicazione annuale

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.



Sanzioni

D.LGS. 26/2013

Normativa

Rimane in vigore il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.»

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

	Che non provvedono affinché esse siano <u>controllate</u>	7.000 – 10.000	
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti	Che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo	10.000 – 100.000	
nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304)	Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio)	10.000 – 100.000	
Operatori (proprietari)delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306)	Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione	10.000 – 100.000	
Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti	Che impiegano personale non in possesso dell'attestato, anche rilasciato da altri stati membri	7.000 – 100.000	
Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per	Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000	
Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304	Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000	
Imprese tenute all'iscrizione al registro	Non si iscrivono	1.000 - 10.000	

Sanzioni in Euro

Violazione

Sanzioni

Soggetti

